

# GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI  
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

ALESSIA VALONGO

Riflessioni in tema di violenza sulle donne  
migranti: un caso emblematico

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

*online first*  
*destinato a GenIUS 2021-2*

## **Riflessioni in tema di violenza sulle donne migranti: un caso emblematico**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, richiesta di archiviazione n. 3911 del 15 ottobre 2021 (Pubblico Ministero Franco Bettini)**

FAMIGLIA MUSULMANA - DENUNCIA DI MALTRATTAMENTI DA PARTE DI CITTADINA MAROCCHINA - IMPOSIZIONE DEL VELO DA PARTE DEL MARITO - MANCATO ACCERTAMENTO DI AGGRESSIONI FISICHE NEI CONFRONTI DELLA DONNA - INFONDATEZZA DELLA NOTIZIA DI REATO - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Nell'ambito di una famiglia di origine marocchina, l'imposizione del velo islamico alla moglie da parte di marito rientra nel quadro culturale dei soggetti interessati. I dati forniti dalla querelante non integrano gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia, stante il mancato accertamento di aggressioni fisiche nei confronti della donna e l'assenza di segnalazione dei fatti al servizio sociale.

RIF. NORMATIVI: artt. 2, 3, 8, 9 e 10 Cost.; art. 9 Cedu; art. 572 c.p.

### **Sommario**

1. La vicenda: la sottostima dei fatti da parte del Pubblico ministero. - 2. La recente evoluzione della giurisprudenza penale in funzione protettiva delle vittime di violenza familiare. - 3. La critica all'ordinanza di archiviazione tra diritto, religione e tradizioni del Marocco. - 4. Pluralismo sociale, principio di differenziazione e libertà delle donne musulmane di indossare il velo islamico. - 5. La coesistenza e la pari dignità tra culture diverse non giustifica fatti di violenza di genere. - 6. Considerazioni conclusive: l'importanza dei rimedi civilistici e la centralità della soluzione socio-culturale-educativa.

### **Abstract**

Il lavoro, di stampo interdisciplinare, prende spunto dalla critica di un recente provvedimento del Pubblico ministero di Perugia, che ha disposto l'archiviazione di una denuncia per maltrattamenti familiari esposta da una donna di origine marocchina. La donna era costretta dal marito a subire numerose imposizioni, tra le quali l'obbligo di indossare il velo islamico. Secondo il sostituto procuratore, l'imposizione del velo non integra, di per sé, gli estremi del reato, rientrando nel quadro culturale dei soggetti interessati dalla vicenda. Dopo aver richiamato la recente evoluzione della giurisprudenza

---

\* Professoressa associata di diritto privato, Università di Perugia. Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

penale in funzione protettiva delle vittime di violenza familiare, il commento della richiesta di archiviazione, successivamente revocata dal capo della Procura, è l'occasione per svolgere riflessioni sulle interconnessioni fra la tradizione del velo islamico e il tema della lesione dei diritti fondamentali delle donne musulmane. L'analisi dimostra che l'usanza del velo non è un emblema della sottomissione femminile, ma una manifestazione della propria identità religiosa, culturale e politica, che, tuttavia, va ritenuta meritevole di approvazione nei limiti in cui non sia utilizzata come strumento di violazione di «principi universali» e, nella specie, come mezzo di violenza verso il genere femminile.

*The paper criticizes a recent decision issued by the Public Prosecutor of Perugia, which rejected an accusation of domestic violence made by a Muslim woman. The woman, of Moroccan origin, was forced by her husband to many impositions and, in particular, she was obliged to wear the Islamic veil. According to the prosecutor, the imposition of the veil is not a crime, but an expression of the Islamic cultural background. This paper focuses on the meaning of the Muslim veil, analysing its impact on the protection of the fundamental rights of Muslim women who are particularly vulnerable persons. The article shows that the Islamic veil is not an emblem of female submission, but a sign of women's freedom, an expression of their own religious, cultural and political identity. However, this tradition is worthy of approval provided that it is not used as an instrument of violation of "universal principles" and, in particular, as a means of coercion towards the female gender.*

## 1. La vicenda: la sottostima dei fatti da parte del Pubblico ministero

La vicenda da cui trae origine la decisione in commento ci consegna un quadro di vita familiare caratterizzato da continue vessazioni subite da una donna da parte del marito. La coppia di origine marocchina, sposata dal 2014, aveva vissuto per alcuni mesi in Marocco per poi trasferirsi in Umbria insieme ai tre figli di 6, 4 e 3 anni, nati tutti in Italia. Il rapporto è stato connotato fin dall'inizio da continue pressioni che hanno condotto ad una situazione di sottomissione della donna, la quale inizialmente non ha avuto la forza di reagire fin quando ha deciso di esporre querela per maltrattamenti, dopo essere fuggita dalla residenza familiare italiana trovando ospitalità in una casa famiglia a Napoli. Nella denuncia presentata al commissariato di polizia, la donna raccontava di aver sposato l'uomo su consiglio della famiglia secondo la tradizione del suo popolo e di aver subito l'imposizione del velo integrale durante i quattro anni di convivenza, dal 2015 al 2019; riferiva di essere stata segregata in casa dal marito, picchiata e offesa, per poi essere condotta forzatamente in Marocco con la promessa di restarvi con i tre bambini, mentre, una volta privata dei suoi documenti, era stata riportata dallo stesso marito presso l'abitazione della madre dove riceveva la comunicazione del divorzio. Successivamente, la donna era riuscita a tornare in Italia per sporgere denuncia.

Il 15 ottobre 2021 il Pubblico ministero di Perugia ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento per mancanza di prove, in quanto la donna non avrebbe mai subito «aggressioni fisiche», non sarebbe mai ricorsa ad una struttura sanitaria per la cura delle lesioni lamentate, non sarebbe stata mai minacciata di morte e non avrebbe chiesto aiuto ai servizi sociali. Per queste ragioni, secondo il sostituto procuratore, le evidenze emerse a seguito delle indagini, non

avrebbero permesso di ravvisare la sussistenza del reato rubricato dall'art. 572 c.p.<sup>1</sup>

La Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, ha revocato la richiesta di archiviazione in seguito alla presentazione di opposizione da parte della persona offesa. La revoca è giustificata dalla necessità di svolgere ulteriori indagini e di provvedere direttamente all'ascolto della donna per accertare la sussistenza degli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia.

La decisione di archiviazione assunta dal sostituto procuratore non è condivisa per diverse ragioni. Innanzitutto, sembra esprimere la tendenza volta a sottostimare il fenomeno della violenza sulle donne. Nello specifico, le circostanze che la donna non abbia subito «aggressioni fisiche», che non sia ricorsa mai ad una struttura sanitaria e che non sia stata mai minacciata di morte, non sono, di per sé, elementi indicatori dell'assenza di maltrattamenti da parte del marito. Nello specifico, non viene dato peso agli atti di violenza morale, mentre, per opinione ormai unanime, deve considerarsi "maltrattante" ex art. 572 c.p. qualsiasi complesso di atti prevaricatori, vessatori e oppressivi o condotte omissive reiterate nel tempo, tali da produrre nella persona offesa un'apprezzabile sofferenza non solo fisica, ma anche soltanto psichica, tale da pregiudicare il pieno sviluppo della personalità della stessa. Sono perciò considerate condotte integranti il delitto di maltrattamenti in famiglia non solo minacce, ma anche soltanto atti di disprezzo, soprusi o altri atti offensivi, purché reiterati nel tempo. Il bene giuridico oggetto della lesione è, evidentemente, la personalità e la dignità della vittima, che viene ridotta ad una condizione di vita umiliante e degradante.

Quanto all'elemento soggettivo dell'agire, ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti in famiglia, è sufficiente la sussistenza del dolo generico, vale a dire della consapevolezza di avvilire e sopraffare la vittima, ingenerando nella stessa una serie di conseguenze negative.

La donna marocchina qui appare esasperata da un grave stato di ansia e paura generato dall'uomo che continua insistentemente a sottoporla ad una serie di minacce, insulti e atti di asservimento, come quello di essere piegata a coprirsi interamente il volto e il capo. Il carattere abituale del reato implica che i comportamenti attuati dal soggetto attivo rilevano non singolarmente, ma solo se considerati nel loro complesso e se protratti nel tempo.

Nel caso di specie, la donna aveva trovato rifugio in una casa famiglia a Napoli ed il fatto che non abbia chiesto aiuto ai servizi sociali non permette di escludere che sia stata vittima di abusi da parte del marito, in quanto una donna che è normalmente chiusa a chiave in casa si trova nell'impossibilità totale o parziale di chiedere aiuto. A ciò deve poi aggiungersi la diffusa tendenza delle donne a non esternare agli altri e, soprattutto, alle autorità pubbliche, gli abusi subiti. La violenza nelle relazioni familiari è, infatti, un fenomeno molto taciuto e difficile da scoprire a causa della scarsa propensione alla denuncia<sup>2</sup>. Nella prevalenza dei casi, le vittime hanno difficoltà ad accettare l'idea di ricorrere allo

- 1 Il reato di maltrattamenti in famiglia si configura ogni qual volta un soggetto maltratta una persona appartenente alla sua famiglia o comunque con lui convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o che gli è stata affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Tra i contributi dottrinali sul tema, v. A. Colacci, *Maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli*, Napoli, Jovene, 1963, p. 1 ss.; F. Coppi, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, Libreria editrice universitaria, 1989, p. 197 ss.; M. Meneghello, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Trattato di diritto di famiglia* diretto da P. Zatti, IV, *Diritto penale della famiglia* a cura di S. Riondato, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 517-536; R. Zannotti, *Delitti contro la famiglia*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 267 ss.; C. Pecorella e P. Farina, *La risposta penale alla violenza domestica: un'indagine sulla prassi del Tribunale di Milano in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2017, p. 1-26.
- 2 Per molto tempo sono stati esigui i dati delle ricerche sull'argomento, perché le prime politiche organiche relative all'indagine sociale, alla raccolta di dati, alla predisposizione di statistiche sulla violenza domestica sono dovute alla Quarta Conferenza mondiale delle Donne di Pechino del 1995. V. AA.VV., *La violenza domestica: un fenomeno sommerso*, a cura dell'Associazione italiana donne magistrato e della *International Association Women Judges*, Milano, Angeli, 1995; C. Pecorella, *Violenza di genere e sistema penale*, in *Diritto penale e processo*, 2019, 9, p. 1181.

strumento penale per il timore di ritorsioni e per la convinzione di rischiare di andare incontro a maggiori danni. Alcune donne non sporgono querela perché provano vergogna e ritengono che la questione debba essere risolta senza ricorrere alle pubbliche autorità, anche per la sfiducia che molte hanno nei confronti delle forze dell'ordine e dei giudici. Un dato che emerge in maniera costante nelle indagini svolte è l'alto numero di archiviazioni legate anche alla scarsa collaborazione della vittima con le istituzioni e alla tendenza a ritirare la denuncia poco dopo averla presentata o a ritrattare le accuse, una prassi che evidenzia l'incapacità del sistema della giustizia di soddisfare le istanze di salvaguardia e di protezione. Per contrastare questa tendenza, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (nota come Convenzione di Istanbul, del 7 aprile 2011, ratificata dall'Italia il 19 giugno 2013), chiede agli Stati di assicurare che «il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia» (art. 55).

La necessità di un ulteriore approfondimento del caso, ormai decisa dal capo della Procura, potrà portare ad accertare la ripetizione nel tempo delle vessazioni subite dalla donna in un contesto esacerbato durante i quattro anni di convivenza.

## 2. La recente evoluzione della giurisprudenza penale in funzione protettiva delle vittime di violenza familiare

La necessità di un approfondimento della vicenda in commento si impone anche alla luce della giurisprudenza penale degli ultimi anni, che ha interpretato in via estensiva l'ambito di applicazione non solo del delitto di maltrattamenti in famiglia, ma anche del reato di atti persecutori o *stalking* (art. 612 bis c.p.)<sup>3</sup>, al fine di accrescere il più possibile la protezione non della famiglia in sé, ma della persona come potenziale vittima di sopraffazione nell'ambiente domestico<sup>4</sup>.

Le soluzioni offerte dai giudici denotano una lettura progressivamente più ampia del contesto relazionale nel quale si possono realizzare questi reati, offrendo un'interpretazione assiologica ed evolutiva, oltre che sistematica, delle norme, che ha permesso di adeguarle al continuo divenire del concetto di famiglia, intesa non solo come gruppo di persone legate da vincoli di coniugio o parentela, ma anche e soprattutto in senso ampio, come luogo di affetti e di comuni interessi, come libera unione di persone tra le quali, per consuetudini di vita, sono sorti legami di reciproca assistenza e protezione.

Per quanto riguarda i maltrattamenti familiari, sono stati inclusi nel concetto i fatti realizzati sia nell'ambito delle convivenze coniugali e paraconiugali, sia in tutti quei rapporti affettivi o di assisten-

---

<sup>3</sup> Il D.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (c.d. decreto sicurezza), convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», ha introdotto il nuovo reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) o *stalking*, colmando in tal modo una lacuna legislativa che precedentemente si cercava di riempire ricorrendo ad altre fattispecie incriminatrici, come maltrattamenti in famiglia, violenza privata, minacce, lesioni, molestie, ingiuria e diffamazione. Queste ultime non fornivano una adeguata risposta di giustizia, in quanto calibrate sull'episodio singolo, sì che la reiterazione della condotta illecita poteva dar luogo solo ad una ipotesi di reato continuato, mentre nello *stalking* l'abitudine dei comportamenti è divenuta elemento costitutivo del reato. Sul delitto di atti persecutori, v. F. Mantovani, *Diritto penale, parte speciale, I, Delitti contro la persona*, Padova, Cedam, 2011, p. 339 ss.

<sup>4</sup> In dottrina, F.M. Zanasi, *Violenza in famiglia e stalking: dalle indagini difensive agli ordini di protezione*, Milano, Giuffrè, 2006; A. Sorgato, *Stalking*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 51 ss.; M. Riverditi, *La doppia dimensione della famiglia (quella "legittima" e quella "di fatto") nella prospettiva del diritto penale vigente. Riflessioni*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 560 ss. Con specifico riguardo ai rapporti tra *stalking* e maltrattamenti in famiglia, v. A.M. Maugeri, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, 2010, Torino, Giappichelli, p. 189 ss.

za reciproca, nei quali la vittima sia vincolata all'autore da un rapporto sentimentale che comporti la continua frequentazione della sua abitazione.

Con riferimento al reato di atti persecutori, quando la violenza si consuma in danno di una persona della famiglia, non è agevole tracciare una linea di confine dal delitto di maltrattamenti, potendo essere simili le modalità della condotta lesiva e comuni i soggetti attivi e passivi delle due fattispecie. Entrambi i crimini potrebbero sovrapporsi ove la vittima sia un familiare, perchè la novella del 2013 (art. 1, comma 3, lett. a), d.l. 2013 n. 93, convertito con l. 2013 n. 119), ampliando la sfera di protezione del nuovo comma 2 dell'art. 612 *bis* c.p., ha ricompreso in una nuova fattispecie aggravata di atti persecutori ogni fatto commesso «dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».

Quando il comportamento illecito si prolunga anche dopo la cessazione della convivenza, può prospettarsi il concorso tra i due reati di *stalking* e maltrattamenti in famiglia, sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati. Secondo una tesi interpretativa<sup>5</sup>, dovrebbe ritenersi integrato il delitto di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori; in quest'ottica, il reato di atti persecutori avrebbe un'applicazione residuale in tutte le ipotesi in cui le condotte, sorte in costanza di convivenza, siano perdurate anche dopo la cessazione della stessa, mentre il delitto di maltrattamenti non sarebbe configurabile per i fatti commessi dopo l'interruzione della relazione.

Su una posizione diversa si pone la prevalente giurisprudenza di legittimità<sup>6</sup>, che ritiene configurabile il delitto di cui all'art. 572 c.p. anche in danno di persona non più convivente, in caso di coniugi separati o divorziati, dovendosi ritenere persistente il reato dinanzi alla sopravvenuta crisi coniugale, quando sussiste ancora la stabilità di un legame, ad esempio, in presenza di figli. Sembra corretto ritenere che l'applicazione della norma che incrimina i maltrattamenti familiari si giustifichi anche quando il matrimonio è ormai svuotato di contenuti perché sono venuti completamente meno, nei fatti, quei vincoli di rispetto e aiuto reciproci che riempiono di significato il concetto stesso di famiglia.

Va ricordato, a proposito della distinzione tra i delitti di cui agli artt. 572 e 612 *bis* c.p., che il reato di maltrattamenti è un reato «proprio» contro la famiglia e il suo oggetto giuridico è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, e dell'interesse dei suoi componenti alla difesa della propria incolumità fisica e psichica. Pertanto soggetto attivo del reato può essere soltanto chi sia legato alla vittima da particolari vincoli familiari, ov-

<sup>5</sup> Da un punto di vista sistematico, si ritiene di dover restringere l'operatività della norma relativa ai maltrattamenti familiari alle relazioni connotate dal requisito della convivenza, confrontando la nuova formulazione dell'art. 572 c.p. con l'art. 612 *bis*, comma 2, c.p., anch'esso di recente modificato. In tal senso, M. V. Falco, *Osservazioni* a Corte di Cassazione penale, sentenza del 24 novembre 2011, in *Cassazione penale*, 2013, p. 1056; L. Tarasco, *Maltrattamenti in famiglia o verso conviventi: prospettive di "ulteriore" riforma*, in *Diritto penale e processo*, 2015, I, p. 78 ss. In giurisprudenza, v. Corte di Cassazione penale, sentenza del 7 luglio 2015, n. 32156, in *Diritto penale e processo*, 2015, II, p. 1390, con nota di A. Roiati, *Sul ruolo da attribuire al requisito della convivenza nella fattispecie dei maltrattamenti in famiglia*.

<sup>6</sup> Corte di Cassazione penale, sentenza del 3 luglio 1997, n. 8953, in *Cassazione penale*, 1998, p. 2614, secondo la quale «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p., deve considerarsi "famiglia" ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della convivenza e della coabitazione. È sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi anche assistenziali». Corte di Cassazione penale, sentenza del 22 febbraio 2018, n. 19868, in *Diritto penale e processo*, 2018, 9, p. 1201, con nota di M.C. Barbati, *Maltrattamenti in famiglia e nuovi contesti familiari*. Qui la Corte ha configurato il reato di cui all'art. 572 c.p. nell'ipotesi in cui i maltrattamenti siano stati posti in essere dal marito nei confronti dell'ex moglie, non rilevando l'intervenuta sentenza di divorzio tra i due. In senso conforme: Corte di Cassazione penale, sentenza del 22 settembre 2003, n. 49109, in *Rivista penale*, 2005, p. 230; Corte di Cassazione penale, sentenza del 13 dicembre 2017, n. 3356, in [www.leggiditalia.it](http://www.leggiditalia.it).



vero da un rapporto di autorità o di dipendenza scaturente dallo svolgimento di una professione o di un'arte o, ancora, da rapporti di cura e di custodia. Il reato di atti persecutori, invece, è un delitto «comune» contro la persona e in particolare contro la libertà morale, che può essere commesso da chiunque attraverso il necessario ripetersi di una condotta di minaccia o molestia, che causi uno dei tre eventi alternativi tipizzati dalla norma (un perdurante e grave stato di ansia o di paura tale da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita). E' pacifico che rientrano nella norma di cui all'art. 612 *bis* c.p. le condotte poste in essere dall'imputato nei confronti della persona offesa con caratteristiche di insistenza ed ossessiva ripetitività, come il controllo delle uscite da casa e delle frequentazioni sociali.

Un problema delicato per il giudice è quello della necessità talvolta di affidarsi a fini probatori, quasi esclusivamente, alle dichiarazioni della vittima, dal momento che in certi casi le violenze non hanno testimoni diretti e nessun altro materiale probatorio è acquisito. A tale proposito è particolarmente utile l'indicazione contenuta nella Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio del 2018, a conclusione del monitoraggio sulla violenza di genere avviato circa un anno prima. Tra le buone prassi da attuare, nei rapporti tra Procure e polizia giudiziaria, si segnala quella di raccomandare a quest'ultima che «al momento della raccolta della denuncia, della redazione delle annotazioni di servizio o dei verbali di assunzione delle informazioni, siano riportate informazioni il più possibile dettagliate, corredate eventualmente da documentazione fotografica; che siano accuratamente descritte le condizioni fisiche e psicologiche della parte offesa; che sia dato atto della presenza di eventuali testimoni; che lo stato dei luoghi sia attentamente documentato, anche a mezzo di ripresa fotografica; che si accertino, documentandoli, eventuali ulteriori interventi delle forze dell'ordine che abbiano riguardato le stesse parti, le precedenti segnalazioni, gli accessi delle vittime a strutture sanitarie di pronto soccorso».

A tale riguardo, di notevole rilievo è l'orientamento giurisprudenziale<sup>7</sup>, secondo il quale la prova del grave e perdurante stato di ansia o di paura possa desumersi dalle dichiarazioni della vittima e anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'uomo se idonei a determinare in una persona comune un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, non essendo necessario che la vittima cambi abitudini di vita, né che siano stati compiuti atti contro l'incolumità fisica, né l'accertamento clinico del suo stato patologico.

Questo indirizzo della giurisprudenza deve essere accolto con favore in quanto volto ad accrescere la tutela delle donne vittime di violenza e può essere di sostegno al giudice chiamato ad approfondire la vicenda in commento.

Al medesimo fine, è opportuno ricordare che, di recente, la norma di cui all'art. 9 della legge 19 luglio 2019, n. 69 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica o di genere", (c.d. codice rosso, termine mutuato dal pronto soccorso ospedaliero per identificare i casi urgenti aventi priorità assoluta sugli altri) è intervenuta sui delitti di maltrattamenti contro familiari per adeguare l'ordinamento italiano a precisi obblighi derivanti dalle fonti sovranazionali<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Corte di Cassazione penale, sentenza del 28 febbraio 2012, n. 14391, in [www.leggiditalia.it](http://www.leggiditalia.it); Corte di Cassazione penale, sentenza del 24 novembre 2014, n. 48690, in *Famiglia e Diritto*, 2015, 2, p. 155 ss.

<sup>8</sup> Il D.lgs. 15 dicembre 2012, n. 212, attuativo della direttiva europea 2012/29/UE, ha inteso assicurare particolari cautele sul piano del processo a favore della c.d. "vittima vulnerabile". Ai sensi dell'art. 90 *quater* del codice di procedura penale, la condizione di particolare vulnerabilità di una parte lesa, che è definita dall'autorità procedente (polizia giudiziaria, pubblico ministero o giudice), si ricava da elementi soggettivi, quali l'età, lo stato di salute o di dipendenza economica dall'autore del e da elementi oggettivi, quali le modalità e le circostanze del fatto per cui si procede. Alla vittima vulnerabile è attribuito il diritto di conoscere, fin dal primo momento, diverse informazioni riguardanti il procedimento penale, come le modali-

Obiettivi principali della riforma sono stati di introdurre nuovi reati, accrescere le sanzioni previste per i maltrattamenti familiari<sup>9</sup> e assicurare un canale privilegiato e accelerato per l'instaurazione del processo, offrendo in tempi rapidi al pubblico ministero tutti gli elementi per decidere in ordine all'esercizio dell'azione penale, desumibili soprattutto dall'ascolto della vittima. Nell'intento di rafforzare la tutela delle vittime attraverso una più celere adozione dei provvedimenti, il codice rosso ha stabilito che la polizia debba riferire immediatamente al pubblico ministero la notizia di reato anche in forma orale e che il pubblico ministero debba sentire la persona che ha denunciato il fatto entro il termine massimo di tre giorni. È stata, tra l'altro, modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, introducendo la possibilità per il giudice di applicare il braccialetto elettronico al fine di garantire il rispetto del divieto di avvicinamento dell'agente ai luoghi frequentati dalla vittima.

Particolarmente significativo è il contenuto de comma 4, dell'art. 572 c.p., rinnovato dal codice rosso, secondo il quale il minore che «assiste» ai maltrattamenti «si considera persona offesa dal reato»; di conseguenza, la valutazione della gravità del pregiudizio da parte del giudice deve tener conto della c.d. violenza indiretta subita dai minori che assistono alle manifestazioni di aggressività di un genitore verso l'altro. Difatti, la violenza che si vuole contrastare non riguarda unicamente il soggetto che la pone in essere e quello che la subisce, ma interessa tutte le componenti del nucleo familiare e specialmente i bambini che sono fortemente danneggiati dalla percezione di un quadro familiare violento, tanto da manifestare gravi sintomi di disagio o depressione, fino ad assumere persino atteggiamenti aggressivi a carattere emulativo. In questa direzione si pone già da tempo la giurisprudenza<sup>10</sup>, che ravvisa il reato di maltrattamenti in danno dei figli minori nelle condotte di reiterata violenza tenute dal padre nei confronti della madre, qualora i minori siano spettatori obbligati della vicenda; ciò anche se non assistano personalmente ai singoli episodi, ma percepiscano il clima di terrore presente in famiglia, integrando l'atteggiamento dell'uomo violento una totale trascuratezza verso i biso-

---

tà di presentazione degli atti (denuncia/querela), l'assistenza legale anche gratuita, la traduzione degli atti del procedimento per le persone che non conoscono la lingua italiana e vogliono rendere dichiarazioni, le misure di sostegno esistenti a tutela della vittima, le modalità di risarcimento del danno, ecc.

- <sup>9</sup> L'art. 572 c.p., come riformato dal codice rosso, prevede «*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato*». Il codice rosso ha aumentato la pena da 2 a 6 anni di reclusione a quella da 3 a 7 anni e ha previsto una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà. Il fatto è ulteriormente aggravato se derivano delle lesioni personali e, se agli episodi di violenza assiste un minore, anch'esso considerato persona offesa dal reato. Sulle novità del codice rosso, v. A. Valsecchi, *Codice rosso e diritto penale sostanziale: le principali novità*, in *Diritto penale e processo*, 2020, 2, p. 163 ss.
- <sup>10</sup> Sulla violenza assistita, v. Tribunale dei minori de L'Aquila, sentenza del 19 luglio 2002, in *Famiglia e diritto*, 2003, 5, p. 482, con nota di C. Dolcini, *L'allontanamento del genitore violento dalla casa familiare*; Tribunale di Genova, decreto del 7 gennaio 2003, in *Famiglia e Diritto*, 2004, p. 387, con nota di L. Carrera, secondo il quale «il comportamento violento del padre nei confronti della madre, nonché la conseguente querela e ricorso per separazione presentati da questa, rendono opportuno ordinare, nell'interesse del minore, la cessazione della condotta violenta, disporre l'allontanamento dalla casa familiare e prescrivere il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli».



gni essenziali dei figli.

Venendo al caso oggetto di commento, qualora fosse riconosciuta la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia, i tre figli minori potrebbero rappresentare altrettante persone offese, perchè, pur essendo interessati di riflesso dalla lesione, in presenza di un'unica condotta dell'uomo (marito e padre) che offende una pluralità di soggetti (madre e figli minori), si potrebbe delineare un concorso omogeneo di reati con conseguente inasprimento delle sanzioni.

### 3. La critica all'ordinanza di archiviazione tra diritto, religione e tradizioni del Marocco

Nell'ordinanza di archiviazione oggetto di commento, il magistrato perugino ha scritto che il rapporto di coppia è stato influenzato da forti fattori religiosi-culturali e che la condotta di costringere la donna a tenere il velo integrale rientra «nel quadro culturale dei soggetti interessati» pur non condivisibile nell'ottica occidentale<sup>11</sup>. Non vi è dubbio che il diritto è connesso alla cultura di ciascuna nazione, intesa come insieme di valori etici, religiosi, tecnologici, economico-sociali, ma non sembra che l'imposizione del velo integrale alla donna marocchina rientri «nel quadro culturale dei soggetti interessati», in quanto non è «tipica» della cultura attuale del Marocco, dove la maggioranza delle donne veste l'*hijab*, che nasconde il capo ma lascia scoperto il volto. Al riguardo si impongono alcune osservazioni critiche che permettono di impostare il tema nella sua complessa articolazione, attraverso uno studio interdisciplinare, posta la necessità di coinvolgere saperi diversi.

E' noto che il Regno del Marocco<sup>12</sup>, fedele alla scelta di costituire una monarchia costituzionale democratica, da tempo si propone in campo internazionale come punto di riferimento dell'Islam moderato, che tiene fede alle proprie tradizioni secolari, in un confronto aperto e dialogante con i sistemi giuridici occidentali, nel contrasto dell'Islam radicale. In particolare, il diritto di famiglia in Marocco è stato attraversato da mutamenti rivoluzionari volti ad affermare valori universalmente riconosciuti, quali la pace, la solidarietà, il rispetto dei diritti dell'uomo.

In tal senso si pongono la riforma *Mudawwana* del 2004 e la revisione della Costituzione marocchina nel 2011, eventi che hanno portato ad una rilettura in chiave moderna degli istituti del diritto di famiglia<sup>13</sup>.

- 
- 11 In merito alle difficoltà dei giudici italiani di pronunciarsi su comportamenti estranei ai nostri costumi sociali, v. V.M. Bouchard, *Dalla famiglia tradizionale a quella multi-etnica e multiculturali: maltrattamenti ed infanzia ab usata in "dimensione domestica"*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2000, 1, p. 19 e ss. Sui profili penali del «fattore culturale», v. A. Bernardi, *L'ondivaga rilevanza penale del «fattore culturale»*, in *La Politica del Diritto*, 2007, pp. 3-48.
- 12 H Saidi Azbeg, *Processus de démocratisation et monarchie constitutionnelle au Maroc. Droit*, Université de Bordeaux, 2014, Français, in <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01242384/document>; T.E. Frosini, *Diritto pubblico comparato: le democrazie stabilizzate*, Bologna, Il Mulino, 2019.
- 13 La Costituzione del Marocco, adottata il 27 dicembre 1962, fu riformata nel 2011: *Constitution of Morocco*, 2011, traduzione in inglese di Jefri J. Ruchti (in [www.constituteproject.org/constitution/Morocco\\_2011.pdf](http://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf)); H. Alami M'Chichi, M. Benradi, A. Chaker, M. Mouaqit, M.S. Saadi, A. Yaakoubd, *Féminin-Masculin La marche vers l'égalité au Maroc*, 1993-2003, Diwan 3000, ImprimElite; O. Bendourou, R. El Mossadeq e M. Madani (a cura di), *La nouvelle Constitution marocaine à l'épreuve de la pratique*, Casablanca, 2014 (in [www.fes.org.ma/common/pdf/publications\\_pdf/constitution/constitution\\_fr.pdf](http://www.fes.org.ma/common/pdf/publications_pdf/constitution/constitution_fr.pdf)); A. Sadoun, *The Bill on Fighting Violence against Women in Morocco: Anything new?* Kohl: *a Journal for Body and Gender Research* Vol. 1, 2015, pp. 105-115, in: <https://kohljournal.press/bill-on-fighting-vaw-in-morocco>. Con riguardo all'accesso alla giustizia in Marocco da parte delle donne, v. L. Hanafi, *Contextualised analysis of access to justice in Morocco*, Arribat, in *International Journal of Human Rights*, 1, 2021, pp. 42-67 (in

La Costituzione marocchina, come di recente modificata, ha assegnato un posto di rilievo al principio di uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge e ai diritti umani, che per la prima volta vengono qualificati come «fondamentali» da norme che non possono essere oggetto di revisione costituzionale, perché rappresentano l'identità costituzionale del paese e acquistano priorità rispetto ad altre norme costituzionali. In materia di famiglia, l'art. 19 proclama i principi di uguaglianza tra uomini e donne e di non discriminazione, riconosce la parità tra i sessi all'interno delle istituzioni e prevede un'Autorità per la lotta contro tutte le forme di discriminazione. Nella stessa direzione si era posta in precedenza la citata riforma del *Code de famille* del 2004, che ha proclamato la parità tra i coniugi e rafforzato la posizione giuridica della moglie, non più tenuta per legge all'obbligo di obbedire al marito, mentre la regola precedente stabiliva l'obbedienza quale dovere assoluto della moglie musulmana<sup>14</sup>. Va, inoltre, tenuto presente che la Costituzione del Marocco, affermando la gerarchia delle norme giuridiche, delinea un sistema nel quale tutte le fonti del diritto dovrebbero essere conformi a Costituzione, similmente a quanto avviene nel nostro ordinamento ed in molti altri sistemi giuridici occidentali.

Il 12 settembre 2018 è stata approvata la legge 103-13 contro la violenza sulle donne<sup>15</sup>. Ulteriori progressi sono stati compiuti di recente nel campo dei diritti delle donne marocchine; basti pensare alla nascita di numerose associazioni che difendono i diritti umani e all'istituzione della Commissione per l'equità e la riconciliazione, che si occupa del risarcimento dei danni subiti dalle vittime di violazioni sistematiche dei diritti previsti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Una svolta importante per la promozione dei diritti umani in Marocco si è avuta anche attraverso l'impegno assunto dallo Stato di armonizzare la legislazione del Regno con le convenzioni internazionali ratificate.

Nel complesso può affermarsi che il diritto di famiglia marocchino, benché ancora impregnato dei fondamenti della religione islamica, sta muovendo verso un lento processo di laicizzazione e di progressivo abbandono delle imposizioni derivanti dalla religione, avendo affermato nella recente Costituzione nuovi principi; alla luce di questi principi, i giudici di quello Stato dovrebbero interpretare i rapporti familiari ed orientare le tecniche ermeneutiche, in modo da poter individuare soluzioni di compromesso nella ricerca di valori convergenti con quelli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in attuazione di un percorso di effettiva tutela della persona umana<sup>16</sup>.

---

[www.humanrights.periodikos.com.br/article/60afc5cfa953954612374053/pdf/humanrights-1-1-42.pdf](http://www.humanrights.periodikos.com.br/article/60afc5cfa953954612374053/pdf/humanrights-1-1-42.pdf)).

- 14 A. Booley, *The Rights and Freedoms of Moroccan Women has the 2004 reforms benefited Moroccan Women?*, PER / PELJ 2016(19) - DOI <http://dx.doi.org/10.17159/1727-3781/2016/v19n0a824>.
- 15 Legge n. 103-13 del 12 settembre 2018, in <https://english.alaraby.co.uk/news/morocco-introduces-law-combat-violence-against-women>. Questa legge, però, non menziona il coinvolgimento della società civile e del movimento nazionale per i diritti umani nel campo della lotta contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne, concentrandosi prevalentemente sul ruolo attivo del governo. Emergono pertanto criticità in questa legge, che, tra l'altro, non condanna in modo esplicito lo stupro coniugale, dando così per presupposto che il marito abbia il potere di esigere rapporti sessuali dalla moglie, avendone acquisito il diritto con il matrimonio. Inoltre, non stabilisce chiaramente i compiti di polizia, dei pubblici ministeri e dei giudici nei casi di violenza domestica, né stanziamenti finanziari per i centri di supporto alle donne.
- 16 M. D'Arienzo, *Diritto di famiglia islamico e ordinamento giuridico italiano*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2004, p. 189 ss.; C. Campiglio, *Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2008, I, pp. 43-76; R. Clerici, *La compatibilità del diritto di famiglia musulmano con l'ordine pubblico internazionale*, in *Famiglia e diritto*, 2009, 2, p. 197.

#### 4. Pluralismo sociale, principio di differenziazione e libertà delle donne musulmane di indossare il velo islamico

Il principio personalista di cui all'art. 2 della Costituzione italiana, riconoscendo i diritti inviolabili dell'uomo a tutte le persone e non soltanto ai «cittadini», legittima il pluralismo della nostra società, caratterizzata dalla compresenza, al suo interno, di storie, identità e culture diverse. Sempre crescente è la diffusione nel nostro paese di famiglie diverse da quelle tradizionali, come le famiglie multietniche e multiculturali, a seguito della globalizzazione e dell'aumento dei flussi migratori.

Secondo i principi costituzionali di laicità<sup>17</sup> dello Stato e del pluralismo confessionale<sup>18</sup>, l'Italia non fa propria alcuna religione, né alcun orientamento filosofico o ideologico, ma elabora strategie dirette a realizzare forme di convivenza tra le diverse culture e confessioni religiose. La secolarizzazione dell'era contemporanea, se, da un lato, ha determinato il declino delle pratiche religiose e il confinamento della fede nella sfera privata, dall'altro, ha dato luogo ad una maggiore apertura al multiculturalismo, per cui ciascun essere umano ha diritto di crescere secondo la cultura alla quale appartiene e non secondo la cultura maggioritaria del contesto socio-politico in cui vive<sup>19</sup>. Il rispetto della diversità

- <sup>17</sup> Dal principio di uguaglianza senza distinzione di religione (art. 3, comma 1, Cost.) e da quello che riconosce la libertà di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto (art. 19 Cost.), deriva il principio di laicità dello Stato, in base al quale il nostro sistema giuridico non sceglie una religione come religione di Stato, dovendo restare equidistante nei confronti di tutte le confessioni religiose ed essendo i loro rapporti regolati da intese stipulate tra le relative rappresentanze e il Governo. Sul principio di laicità, v. C. Cardia, *Stato laico*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, XLIII, 1990, p. 875 ss.; N. Colaianni, *La laicità al tempo della globalizzazione* in *www.statoechnese.it*, giugno 2009, pp. 1-14. Sul rapporto tra lo Stato italiano e il diritto islamico, v. A. Cilardo, *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano: le bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le associazioni islamiche italiane*, cit., p. 211 ss., spec. p. 295 ss. Circa il confronto tra la famiglia cattolica e quella islamica, v.: A. Cilardo, F. Mennillo, *Due sistemi a confronto: la famiglia nell'Islam e nel diritto canonico*, Padova, Cedam, 2009.
- <sup>18</sup> Il principio del pluralismo confessionale, enunciato dalla formula secondo la quale tutte le confessioni religiose sono «ugualmente libere davanti alla legge» (art. 8, comma 1, Cost.) comporta che l'uguaglianza dei culti sussiste nella libertà di esercizio e non nella disciplina, sì che non tutte le confessioni religiose sono sottoposte alla medesima regolamentazione, il che giustifica possibili diversità di trattamento, come il riconoscimento legislativo di alcuni privilegi alla Chiesa cattolica (si pensi al matrimonio concordatario o all'insegnamento facoltativo della religione cattolica nelle scuole pubbliche). L'art. 8 Cost. prosegue affermando che «le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze» (art. 8, commi 2 e 3, Cost.). In generale, v. U. De Siervo, *Il pluralismo sociale dalla Costituzione repubblicana ad oggi: presupposti teorici e soluzioni nella Costituzione italiana*, in AA.VV., *Il pluralismo sociale nello Stato democratico*, Milano, 1980, p. 64. Sul rapporto con la religione islamica, v. P. Cavana, *Prospettive di un'intesa con le comunità islamiche in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 23, 2016, p. 14.
- <sup>19</sup> Il rispetto della diversità culturale è una delle radici dello sviluppo, come indica l'art. 3 della Dichiarazione Universale Unesco sulla Diversità Culturale, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, secondo la quale «la diversità culturale è necessaria all'umanità quanto la biodiversità lo è per la natura» (art. 1), perché porta a un miglioramento delle condizioni di benessere individuale e sociale. Anche la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio immateriale culturale del 2003, ratificata dall'Italia il 30 ottobre dal 2007, si impegna globalmente per la promozione delle identità culturali diverse e per la tutela dei diritti culturali individuali e collettivi. Sul dibattito della dottrina italiana intorno alla società pluralista e al multiculturalismo, v. E. Ceccherini, voce *Multiculturalismo* (dir. comp.), in *Digesto Discipline pubblicistiche*, Aggiornamento, Torino, Utet, 2008, p. 486 ss.; A. Donati, *Immigrazione e multiculturalismo: le ragioni degli oppositori*, Roma, Armando Ed., 2012; G.C. Feroni, *Diritto costituzionale e società multiculturale*, in *Rivista trimestrale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 1, 2017, p. 1 ss.; M. Di Masi, *Famiglie, pluralismo e laicità. Processi di secolarizzazione nel diritto di famiglia*, in *Famiglia*, 2018, 3, p. 243 ss. Sul valore dei simboli religiosi negli spazi pubblici, v. A. Morelli, *Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzio-*

culturale nel sistema giuridico italo-europeo e internazionale significa rispetto del diritto alla «differenziazione»<sup>20</sup> quale conseguenza dell'attuazione del principio di eguaglianza, che non vuol dire «omologazione, rimozione o distruzione delle differenze», ma, al contrario, rispetto delle varie identità culturali, le quali vanno apprezzate e garantite in quanto «scelte di libertà».

Alla luce di detti principi, una corretta politica di integrazione nel tessuto sociale italiano dei cittadini marocchini, come di tutti gli immigrati, non significa piatta assimilazione dei *mores* del paese d'accoglienza<sup>21</sup>, non vuol dire recidere il legame con la cultura originaria, da sostituire con quella dominante, ma comporta che i diversi gruppi etnici e religiosi abbiano pari dignità e vivano gli uni accanto agli altri nel confronto reciproco e nel mutuo rispetto con il riconoscimento delle diverse tradizioni. Questo implica la possibilità di ottenere una tutela differenziata da parte del sistema giuridico mediante misure e strumenti che garantiscano e promuovano la differenza culturale.

Tale approccio induce a rifuggire dalle tendenze generalizzanti, che riscontrano sempre nell'utilizzo del velo islamico la traccia di un condizionamento attuato ai danni delle donne<sup>22</sup>.

Nella realtà, molte donne musulmane non considerano il velo essenziale ai fini dell'adempimento dei precetti religiosi dell'islam<sup>23</sup>; altre, invece, lo indossano per manifestare la volontà di distaccarsi dai valori predominanti nella società occidentale e di aderire ai dettami della cultura musulmana. Perciò, la decisione di indossarlo può essere autentica, spontanea e svincolata da qualunque forma di imposizione: quale segno di identità nazionale e di appartenenza ad un popolo che condivide gli stessi valori, il velo diviene il mezzo che garantisce la continuità culturale mediante la trasmissione di quegli stessi valori di generazione in generazione. Si tratta di un simbolo che può essere garanzia di libertà di religione, di espressione e di tutela dell'identità culturale per coloro che scelgono di portarlo<sup>24</sup>. In linea generale, tale costume deve considerarsi lecito, perché l'ordinamento riconosce pienamente ad ogni persona, nell'ambito del diritto inviolabile alla sua identità personale, il potere di manifestare il proprio credo religioso, anche attraverso determinate abitudini di abbigliamento.

Mentre il referente della libertà religiosa sul piano costituzionale è rappresentato dall'art. 19 Cost., a livello internazionale il diritto di manifestare anche all'esterno, con atti e comportamenti adeguati, la propria fede religiosa, è garantito dall'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale di-

nali contemporanee, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 2006, pp. 1-22.

- 20 P. Perlingieri, *Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine pubblico*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, III, 1, 2017, p. 165; V. Turchi, *Convivenza delle diversità, pluralismo religioso e universalità dei diritti. Modelli di approccio. Indicazioni metodologiche*, in [www.statoe.chiese.it](http://www.statoe.chiese.it), n. 16/2017.
- 21 F. Scuto, *Diritti culturali e multiculturalismo nello Stato costituzionale*, in *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo. La nascita dell'Osservatorio sulla sostenibilità culturale*, a cura di P. Bilancia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, p. 49 ss., secondo il quale l'essenza dei "diritti culturali" sta proprio nel diritto delle minoranze "di mantenere la propria cultura e di non essere assimilate nella cultura ospitante e maggioritaria".
- 22 Il Corano si limita ad un generale ammonimento a tutte le donne di coprirsi; il velo non è menzionato nel Corano come precetto religioso al quale è obbligatorio conformarsi, ma l'usanza rientra fra i doveri morali della donna musulmana, che si trasmette tra generazioni secondo le tradizioni dell'Islam. Le minorenni che hanno convissuto con donne che portano il velo, lo indossano tendenzialmente per imitazione, tanto da farlo diventare un'espressione di onore, dignità personale e identità familiare. In argomento, v. F. Castro, voce *Diritto musulmano e dei paesi musulmani*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XI, Roma, 1989, p. 1 ss.
- 23 P. Bilancia, *Società multiculturale: i diritti delle donne nella vita familiare*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), n. 1, 2012, pp. 1-20; P. Palermo, *Parità coniugale e famiglia multiculturale in Italia*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2012, p. 1866 ss.
- 24 Sul significato del velo, la letteratura è vastissima e ci si limita a richiamare alcuni contributi dottrinali in argomento: S.F. Regasto, *Il velo (islamico) fra pregiudizio e realtà*, in <https://iris.unibs.it/>; R. Mazzola, *Il velo islamico nel contesto giuridico europeo. Le ragioni del conflitto*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2018, 1, pp. 1-28.

ritto appare rigidamente sacrificato in alcuni Paesi europei, come in Francia<sup>25</sup>.

A tale riguardo, è opportuno analizzare una vicenda<sup>26</sup>, nella quale una donna musulmana, cittadina francese, ha impugnato dinanzi alla Corte di Strasburgo la legge dell'11 ottobre 2010, che vieta l'occultamento del volto negli spazi pubblici, stabilendo multe e imponendo corsi di educazione alla cittadinanza per le ipotesi di violazione del divieto. Nel caso di specie, la donna rivendicava la sua libertà personale, affermando di voler indossare il velo integrale non in qualsiasi momento nei luoghi pubblici, ma solo in determinate circostanze, ad esempio, durante il Ramadan, per esprimere la sua religiosità e per sentirsi in pace con sé stessa. Aggiungeva, inoltre, di aver sempre accettato di mostrare il suo volto dinanzi alla richiesta di verificare la propria identità, senza sottrarsi ai controlli di sicurezza delle pubbliche autorità, specialmente nelle banche e negli aeroporti. Per queste ragioni, la donna lamentava la violazione da parte della legge francese degli articoli 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti), 8 (diritto alla vita privata e familiare), 9 (diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione), 10 (diritto alla libertà di espressione) e 11 (diritto di associazione), oltre che dell'art. 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Francia ha addotto tre principali motivazioni per affermare la legittimità della misura restrittiva: sicurezza pubblica, eguaglianza di genere e armonia sociale. Secondo il governo francese, l'uso del velo, oltre ad essere un pericolo per la sicurezza della collettività, impedendo l'identificazione della persona, sarebbe simbolo di disuguaglianza fondata sul sesso ovvero espressione di subordinazione della donna all'uomo, essendo soltanto all'uomo permesso di rivelare il proprio volto; pertanto comporterebbe lesione della uguale dignità di genere, negazione dell'identità della donna e conseguente discriminazione del genere femminile. La Corte europea, riunitasi nella Grande Camera, da un lato, ha rifiutato i primi due motivi del ricorso (pericolo per la sicurezza pubblica e violazione dell'uguaglianza di genere); dall'altro, ha accolto il terzo motivo, dichiarando che l'importanza del *vivre ensemble* può essere considerata una legittima ragione per imporre restrizioni al diritto di manifestare la religione, perché lo Stato può percepire il velo sul volto come un ostacolo alla pacifica convivenza tra tutti i consociati, trattandosi di una pratica volta ad impedire la piena interazione della persona con l'altro e con l'intera collettività. In mancanza di una visione comune sulla tematica in ambito europeo, la Corte ha così deciso di lasciare allo Stato francese un ampio margine di apprezzamento, come in tutti i campi della politica, nei quali al ruolo del legislatore nazionale è riconosciuto un peso speciale.

La decisione della Grande Camera è apprezzabile nella parte in cui critica la rigidità della soluzione adottata dal Parlamento francese, che sancisce il divieto generico del velo integrale, al fine di assicurare la sicurezza pubblica, a prescindere dalla verifica di una concreta minaccia al bene tutelato. La difesa dei valori storico-culturali europei avrebbe richiesto una scelta diversa dal divieto assoluto ed un approccio più elastico e aderente ai principi del pluralismo sociale e culturale.

25 Negli ultimi vent'anni, a seguito degli eventi terroristici successivi all'11 settembre 2001, in alcuni paesi europei il burqa è stato oggetto di interventi normativi volti a vietarne l'uso nei luoghi pubblici. In argomento, v. F. Pastore, *Famiglie immigrate e diritti occidentali: il diritto di famiglia musulmano in Francia e in Italia*, in *Rivista del diritto internazionale*, 1993, pp. 73-117; E. Raffiotta, *La Francia approva il divieto del burqa: e l'Italia?*, in *Quaderni Costituzionali*, 2010, n. 4, pp. 846-849; M. L. Quattrocchi, *Il divieto di indossare il burqa ed il niqab in Italia e in Europa*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 2011; J. Thielmann, K. Vorholzer, *Il burqa in Germania: un problema minore*, Traduzione di A. Gianfreda, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2012, n. 1, pp. 211-218; A. Overbeeke, *Verso un divieto generale del burqa nei Paesi Bassi*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2012, n. 1, pp. 107-132.

26 Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande camera, 1 luglio 2014, *S.A.S. c. Francia* (ricorso n. 43835/11), disponibile in: <http://hudoc.echr.coe.int>. In argomento, v. A. Giusti, *Velo islamico sul posto di lavoro: il divieto di indossarlo è legittimo*, in *Ius in Itinere*, 30 marzo 2017, consultabile in: <https://www.iusinitinere.it/velo-islamico-sul-posto-lavoro-divieto-indossarlo-legittimo-1781>.



Quando il velo nasconde completamente il volto della persona (*burqa* o *niqab*), impedendo il riconoscimento dell'individuo, potrebbe compromettere la sicurezza della collettività, specie per il rischio di attentati ove l'abbigliamento renda possibile l'occultamento di esplosivi; ma un divieto normativo dell'uso del *burqa* o *niqab* potrebbe ritenersi giustificato in determinati luoghi pubblici, esposti a pericoli o soggetti a speciali misure di sicurezza. Singoli divieti potrebbero parimenti giustificarsi all'interno di contesti educativi, come, ad esempio, negli istituti scolastici, nei quali sussiste anche l'esigenza sia di favorire la piena comunicazione tra le persone, sia di difendere il principio di laicità. In questa direzione, la Corte di Strasburgo il 10 novembre 2005 ha affermato che la legislazione turca può limitare la libertà di manifestare una religione vietando il velo islamico nelle università<sup>27</sup>. Secondo la Corte europea, il divieto non costituisce per le studentesse universitarie una violazione dei diritti enunciati agli articoli 8, 9, 10 e 14 della Cedu, perché le manifestazioni della libertà religiosa possono subire restrizioni ad opera della legge per finalità idonee a garantire una società democratica, quali la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico, la salute e la morale pubblica, la protezione dei diritti e delle libertà altrui (art. 9, comma 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Più esattamente, la Corte ha dichiarato che il regolamento adottato dall'Università di Istanbul è legittimo, in quanto specificazione del principio di neutralità dell'istruzione pubblica. I giudici europei si sono nuovamente affidati alla dottrina del margine di apprezzamento e, in tal caso, hanno dichiarato che l'uso del velo può rappresentare un atto di pressione e proselitismo verso le studentesse che scelgono di non indossarlo, ponendosi in contrasto con il pluralismo e la libertà delle idee.

Il pluralismo sociale e culturale comporta il dovere delle istituzioni di promuovere il riconoscimento della diversità culturale, ma non vuol dire rinuncia all'osservanza dei principi costituzionali, europei ed internazionali universalmente riconosciuti, al rispetto di quei valori che si traducono in principi vigenti ovunque, a prescindere dal territorio in cui ci si trovi. Questi principi sono alla base della Carta costituzionale, dei Trattati fondativi dell'Unione Europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; il riferimento è al riconoscimento dei diritti fondamentali e delle libertà personali a tutti gli individui in condizioni di uguaglianza, al principio democratico e a quello di solidarietà. Tali principi «universali» si possono desumere anche da una lettura evolutiva e moderna della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nell'Islam del 1990 e dalla Carta araba dei diritti dell'uomo del 1994<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> Corte europea dei diritti umani, Grande camera, 10 novembre 2005, *LEYLA Sahin c. Turchia* (ricorso n. 44774/98). In questo caso, alla ricorrente venne negato l'accesso ad una serie di corsi universitari dopo che il rettore dell'Università di Istanbul aveva adottato una circolare che vietava agli studenti con la testa coperta di partecipare alle lezioni. Ancora, si veda Corte europea dei diritti umani, 15 febbraio 2011, *Dahlab c. Svizzera*, (ricorso n. 42393/9); in tal caso, la ricorrente, una donna islamica residente in Svizzera, aveva lamentato una violazione dell'art. 9 Convenzione Edu, perché impossibilitata a vestire il copricapo sul posto di lavoro. La donna, un'insegnante della scuola primaria a Ginevra, aveva cominciato a vestire il velo islamico in classe, senza che per anni vi fossero reclami da parte né dei colleghi, né genitori, né degli alunni. Tuttavia, dopo un periodo di maternità, tale libertà le veniva negata dal direttore generale della pubblica istruzione. La Corte di Strasburgo anche qui ha riconosciuto un ampio margine d'apprezzamento allo Stato, sottolineando che il divieto di indossare il velo fosse limitato al solo ambiente scolastico, in ottemperanza al principio che tutela il sentimento religioso degli alunni. Il velo islamico è stato, infatti, definito un *powerful external symbol* avendo un forte impatto sugli studenti che sono facilmente influenzabili. Anche in un'altra vicenda, la Corte europea (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 4 dicembre 2008, *Dogru c. Francia*, ricorso n. 27058/05) ha affermato che il divieto adottato da una scuola di indossare il foulard islamico non si configura come una violazione dell'art. 9 della Convenzione Edu, perché disposto dalla legge e finalizzato a rispettare le regole della scuola in materia di salute, sicurezza e frequenza costante in classe. Tutte le citate sentenze della Corte Edu sono consultabili nel sito <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>28</sup> S. Angioi, *La tutela dei diritti della donna nel mondo islamico*, in *Diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, 1996, 3, pp. 22-32; A. Ci-



Il principio di uguaglianza tra le «persone» appartenenti allo stesso gruppo deve considerarsi prioritario e prevalente rispetto a quello di uguaglianza tra «gruppi» e tra «culture». Questa interpretazione permette di cogliere il vero significato del pluralismo sociale, che, altrimenti, sarebbe svuotato di contenuto, perché lo Stato non può abdicare al ruolo di selettore degli interessi meritevoli di tutela: in una società libera e democratica non possono convivere idee diverse se non esiste un nucleo di valori che garantisca la pacifica convivenza e la crescita sociale. Quei principi fondanti fanno parte della storia delle democrazie occidentali, costituiscono il patrimonio genetico dell'Unione europea e non possono essere messi in discussione in nome della tutela delle tradizioni dei Paesi di provenienza o delle diverse convinzioni religiose.

## 5. La coesistenza e la pari dignità tra culture diverse non giustifica fatti di violenza di genere

L'attaccamento di una persona immigrata alla propria tradizione, reputata lecita dall'ordinamento del paese di origine, non può portare alla lesione dei diritti di altre persone<sup>29</sup>, perché il sistema giuridico italiano, anche se aperto a normative di provenienza esterna, resta, come si è detto, un sistema ancorato alla supremazia dei valori condivisi a livello costituzionale, europeo e internazionale, che costituiscono limiti irrinunciabili e insormontabili per qualsiasi cultura e per qualsiasi religione.

Il contrasto con tali limiti insuperabili si riscontra in alcuni contesti di famiglie musulmane, quando il velo islamico è utilizzato dagli uomini come strumento per esercitare una forma di coercizione verso le proprie mogli, partner, madri o sorelle. In tali situazioni, l'imposizione del velo non è assolutamente giustificabile, perché la donna viene considerata come oggetto di «proprietà» e obbliga-

---

lardo, *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano: le bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le associazioni islamiche italiane*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, p. 153 ss., spec. p. 157 e p. 161. Con specifico riguardo al contrasto con i diritti fondamentali della persona del ripudio islamico, v. A. Bellelli, *L'irricoscibilità nell'ordinamento italiano del provvedimento straniero di scioglimento del matrimonio fondato sul ripudio*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, 2, p. 421 ss., che sottolinea l'incompatibilità con il diritto alla parità di genere del ripudio, con il quale si esercita una autorità maritale e si attua una discriminazione della donna.

<sup>29</sup> Per tutte, v., di recente, Corte di Cassazione penale, sentenza del 15 maggio 2017, n. 24084, in *Giurisprudenza italiana*, 2017, 8-9, p. 1957, con nota di G. Tucci, secondo il quale «in una società multi-etnica, invero, ove la convivenza tra soggetti di diversa etnia richiede necessariamente la identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza devono riconoscersi, se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante, di talché l'immigrato deve necessariamente conformare i propri valori a quelli della società in cui ha liberamente scelto di inserirsi e deve verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e, quindi, la liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina. (In applicazione dell'esposto principio, nel caso concreto non è stato ritenuto giustificato dal credo religioso il porto di uno strumento atto ad offendere, quale il coltello kirpan, in quanto la condotta è chiaramente lesiva della pacifica convivenza e della sicurezza, operati quali limiti alla libertà religiosa pur costituzionalmente garantita)». Si aggiunge, altresì, che «a norma dell'art. 2 Cost., i diritti inviolabili degli immigrati al rispetto della identità personale e della libertà religiosa trovano i loro limiti invalicabili nel rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica del paese ospitante» e che «la società multi-etnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere». Cfr. C. Murgo, *Il corpo svelato e la Corte europea: quando l'interesse all'integrazione prevale sui convincimenti religiosi*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, 6, p. 830 ss.

ta a custodire i canoni morali tramandati all'interno della famiglia. Questo comportamento, con il quale gli uomini esercitano il controllo sulla vita intima e sociale della donna, si osserva di frequente quando l'imposizione riguarda il velo integrale<sup>30</sup>.

In questi casi, l'usanza non è frutto di una scelta libera e spontanea, ma è resa obbligatoria dal comportamento impositivo di un membro maschile della famiglia o della comunità, in un sistema patriarcale di consuetudini religiose e sociali tendenti alla subordinazione della donna all'uomo. Qualora la donna musulmana non sia in grado di prendere una decisione autonoma contro il parere del marito, del padre o fratello, o contro la pressione della sua famiglia o della comunità di origine, la sua autodeterminazione è evidentemente esclusa e ciò reclama protezione da parte dell'ordinamento giuridico; a lei, come a qualsiasi altra donna, deve riconoscersi l'effettiva libertà di scegliere se uniformarsi alle usanze della propria cultura o a quelle della società di accoglienza. La libertà di abbigliamento è una componente dell'identità personale che si configura quale diritto ad essere se stesso, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e ogni individuo.

Nella vicenda in esame, l'imposizione del velo integrale dà luogo ad un comportamento illecito, contrario ai principi di tutela della libertà, ma anche dell'integrità fisica e morale, dell'immagine, dell'identità e della dignità della persona (artt. 2, 13 e 32 Coste) e, dunque, ricorre senza dubbio un'ipotesi di violenza sulla donna.

La «violenza nei confronti delle donne» è un fenomeno di enorme rilevanza sociale<sup>31</sup>, che non necessariamente coincide con fatti penalmente rilevanti, ma è caratterizzata da una varietà di comportamenti non sempre incasellabili nelle fattispecie tipiche di reato.

Nonostante siano passati circa quarant'anni dalla ratifica della Convenzione contro la discriminazione delle donne, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, gli Stati ad essa aderenti non hanno garantito al genere femminile gli stessi diritti del genere maschile. Sotto questo profilo scarsi i risultati sono stati anche dopo l'adozione, nel 1993, della Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne. A conclusioni analoghe si giunge anche a livello globale, come dimostra il Rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, presentato nel 2013, dal quale risulta che la violenza colpisce più di un terzo (35%) delle donne in tutto il mondo. Lo studio ha, altresì, rivelato che la più comune forma di pratica abusiva, che riguarda il 30% delle donne al mondo,

- 
- 30 N. Fiorita, *Libertà religiosa e società multiculturali: il caso del velo islamico* in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, 2008, in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it); M.L. Quattrocchi, *Il divieto di indossare il burqa ed il niqab in Italia e Europa*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 27 febbraio 2011, pp. 1-16; S. Mulally, *Civic Integration, Migrant Women and the Veil: at the Limits of Rights?*, in *The Modern Law Review*, 2011, vol. 74, n. 1, pp. 27-56; L. Mancini, *Burqa, niqab e diritti della donna*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2012, n. 1, pp. 27-38; S. Ferrari, *Il burqa e la sfera pubblica in Europa*, in *Id.*, p. 5 ss.; R. Aluffi Beck-Peccoz, *Burqa e Islam*, in *Id.*, pp. 13-26; G. Cavaggion, *Gli enti locali e le limitazioni del diritto alla libertà religiosa: il divieto di indossare il velo integrale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 28, 2016, p. 42. S. Angeletti, *Il divieto francese al velo integrale, tra valori, diritti, laicità e fraternité*, in <http://www.federalismi.it/document/22012016105122.pdf>, 2016. Si rinvia anche a quanto affermato dal Comitato per l'Islam italiano nel documento: *Burqa e niqab. Parere del Comitato per l'Islam Italiano*, in [http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/00036\\_Comitato\\_Islam\\_-\\_relazione\\_Burqa\\_07\\_10.pdf](http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/00036_Comitato_Islam_-_relazione_Burqa_07_10.pdf), 2010. Cfr. S. Down, *Debating the burqa: how the burqa debate can reveal more than it hides*, in *Canterbury Law Review*, 2011, vol. 17, n. 2, pp. 375-396, che interpreta il fenomeno del burqa in chiave di oppressione e subalterità della donna musulmana, costruzione questa che ha origine nel periodo colonialista e si fonda sul metodo definito Orientalista, nei confronti delle donne musulmane.
- 31 Tra i numerosi studi, v. A.A.V.V., *La violenza domestica: un fenomeno sommerso*, a cura dell'Associazione italiana donne magistrato e della *International Association Women Judges*, Milano, Angeli, 1995; E. Larrauri, D. Varona, *Violencia doméstica y legítima defensa*, Barcelona, EUB, 1995; A.G. Cianci, *Gli ordini di protezione familiare*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 9 ss.; L. Ciaroni, *Illeciti tra familiari e violenza domestica in Italia*, in R. Torino (a cura di), *Illeciti tra familiari, violenza domestica e risarcimento del danno*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 81 ss.

è la violenza inflitta dal partner. Pertanto l'OMS la definisce "un problema di salute di proporzioni globali enormi", che riguarda tutte le fasce d'età e che si verifica in tutte le regioni del mondo.

La violenza sulle donne è oggi definita dalla Convenzione di Istanbul come «una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione contro le donne, che comprende tutti gli atti di violazione di genere che determinano o sono suscettibili di provocare danno fisico, sessuale, psicologico o economico o una sofferenza alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata» (art. 3). La Convenzione identifica poi la «violenza domestica» con «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». Quest'ampia nozione non solo conferma la parificazione della violenza psicologica alla violenza fisica, ma consente anche di includere nel concetto comportamenti che, in alcuni sistemi giuridici, sarebbero giudicati leciti.

Nella casistica giurisprudenziale<sup>32</sup> la violenza domestica non si presenta mai come un gesto isolato, ma come una serie continua di azioni, aventi modalità ed intensità di volta in volta differenti, che, tuttavia, sono caratterizzate da un unico obiettivo, quello di stabilire il dominio di una persona «forte» nei confronti dell'altra, considerata socialmente «debole».

La Convenzione di Istanbul, all'art. 3, lett. c), precisa che il «genere» indica «ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini». Definire la violenza domestica come un «fenomeno di genere» implica considerarla un fatto legato alle modalità con le quali la società e la cultura di un'epoca costruiscono i rapporti tra le persone, in relazione al sesso, ma anche ad altri fattori, quali l'età, l'integrità fisica, la salute, l'orientamento sessuale, l'identità di genere. Tale approccio significa leggere la violenza come un problema sociale, come un'espressione della contrapposizione tra un genere forte e un genere debole, che ha condotto alla discriminazione delle donne da parte degli uomini e che ha costituito un ostacolo alla realizzazione, all'emancipazione e al progresso femminile.

Gli episodi di prevaricazione non appartengono soltanto a contesti sociali degradati e non connotano solo determinati ambienti etnici e religiosi, ma hanno carattere trasversale, potendo riguardare ogni strato sociale: è un dato di fatto che gli uomini violenti possono essere di qualunque condizione economico-sociale, di qualunque etnia e religione. L'aggressività e il disprezzo verso i valori della solidarietà, della cura e del rispetto dell'altro possono essere presenti in qualunque famiglia ed i protagonisti sono non soltanto i mariti, i compagni, i figli, coloro che vivono all'interno di una stessa casa, ma anche gli ex conviventi, i fratelli, gli amici, in quanto la violenza di genere può essere compiuta sia dentro che fuori delle mura domestiche, anche se queste ultime continuano a rappresentare il luogo privilegiato.

## 6. Considerazioni conclusive: l'importanza dei rimedi civilistici e la centralità della soluzione socio-culturale-educativa

La prima considerazione che discende dalla presente analisi è che le violenze di genere continuano

---

<sup>32</sup> Tra le numerose pronunce del panorama giurisprudenziale italiano relative ai reati in materia di violenza familiare e di genere, si segnala: Corte di Cassazione penale, Sezioni unite, sentenza del 29 gennaio 2016, n. 10959, in *Diritto penale e processo*, 2016, p. 1063, con nota di S. Michelagnoli, *L'espressione "delitti commessi con violenza alla persona" al vaglio delle Sezioni unite: rileva anche la violenza psicologica*.

tuttora ad essere ridimensionate a conflitti familiari nelle aule dei tribunali, con la conseguenza che ancora oggi la protezione delle donne da uomini violenti presenta numerose lacune.

Nonostante i progressi compiuti in campo giuridico, si avverte un notevole divario tra il diritto e la realtà, ove sempre più elevato è il numero dei soprusi commessi a danno delle donne in ambito familiare. Le vittime hanno una scarsa percezione della gravità dei fatti subiti che raramente denunciano: la verità è che coloro che subiscono una violenza, prima ancora di decidere di denunciare, devono riconoscersi come vittime, come persone che hanno subito un reato e ciò non è sempre agevole, specie quando si tratta di donne musulmane nelle quali sia radicata fin dall'infanzia l'idea della loro subordinazione rispetto agli uomini.

La situazione è aggravata dal fatto che le tradizioni socio-culturali dell'Islam vengono spesso invocate a giustificazione di comportamenti aberranti, che trovano fondamento nella dottrina religiosa o in consuetudini proprie anche di paesi non musulmani. Ma l'adesione ad una cultura, quale quella del mondo islamico, non può mai legittimare una coazione di libertà personale. Il fattore culturale, che può essere tenuto in considerazione in sede giudiziaria quando sono coinvolti soggetti «culturalmente diversi», non deve essere utilizzato dai giudici per tollerare comportamenti che ledono o pongono in pericolo i diritti fondamentali della persona. Per garantire un'adeguata tutela di questi ultimi, l'autorità giudiziaria deve percepire il potenziale lesivo insito nelle dinamiche familiari aggressive e intervenire prontamente. In particolare, è necessario evitare il senso di isolamento e abbandono da parte dello Stato che si ingenera nelle vittime dinanzi al venir meno della sicurezza e dell'effettivo sostegno nell'ambito del sistema giudiziario.

A questo fine non si lamenta la carenza di norme giuridiche, come emerge dagli interventi legislativi che si sono succeduti a più riprese negli ultimi venti anni<sup>33</sup>. Al contrario, si avverte il bisogno di investire nuove risorse nelle politiche di prevenzione, le uniche che possono scongiurare il rischio di vanificare i risultati raggiunti sul piano normativo.

In questa direzione, è opportuno valorizzare gli strumenti rimediali offerti dal diritto civile, che permettono di superare la riluttanza delle vittime alla denuncia penale. Al riguardo, la legge 4 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari» (come modificata con l. 6 novembre 2003, n. 304), oltre ad aver introdotto nel codice di procedura penale la misura cautelare coercitiva dell'allontanamento dell'indagato dalla casa familiare (art. 282 *bis* c.p.p.), ha aggiunto al codice civile gli artt. 342 *bis* e 342 *ter* c.c., che disciplinano gli ordini di protezione familiare, al fine di prevenire gli atteggiamenti violenti nel contesto domestico<sup>34</sup>. Questi rimedi hanno un contenuto analogo a

<sup>33</sup> Oltre alle leggi penali già citate nel corso del presente lavoro, si ricorda la legge 4 aprile 2001 n. 154 in tema di contrasto alla violenza nelle relazioni familiari, che prevede l'introduzione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, con l'inserimento, nel codice civile, dei nuovi artt. 342 *bis* e 342 *ter* e, nel codice di procedura civile, dell'art. 736 *bis* c.p.c.; al livello di procedura penale, disciplina la misura cautelare coercitiva che impone all'imputato/indagato di lasciare immediatamente la casa familiare (art. 282 *bis* c.p.p.). Da ciò deriva un duplice binario di protezione, consistente nella possibilità di conseguire un ventaglio di provvedimenti all'esito di un procedimento civile, unitamente all'opportunità di ottenere, nel corso di un procedimento penale, una o più misure cautelari tipiche, con il risultato che la vittima gode di due tutele parallele e può scegliere gli strumenti rimediali più adeguati. Sugli ordini di protezione familiare, v. A.G. Cianci, *Gli ordini di protezione familiare*, cit., p. 73 ss.; F.M. Zanasi, *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 10 ss.

<sup>34</sup> La norma di cui all'art. 342 *ter* c.c. prevede che il tribunale possa ordinare all'autore della violenza la cessazione della condotta pregiudizievole e l'allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il

quello della misura cautelare penale (allontanamento dalla casa dell'autore della violenza, divieto di avvicinamento a determinati luoghi, pagamento periodico di un assegno), alla quale si aggiunge la possibilità di disporre l'intervento dei servizi sociali, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati.

Una serie indefinita di comportamenti legittima la vittima ad agire in sede civile per ottenere un provvedimento contro l'abuso familiare, a prescindere dalla qualificazione degli stessi come reati, quando sono causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà del coniuge o convivente. Gli ordini di protezione si apprezzano per la loro flessibilità e capacità di soddisfare le esigenze specifiche di tutela richieste nel caso concreto, dal momento che il codice civile non descrive la condotta pregiudizievole in termini tassativi, ma fa leva sulla concezione di grave pregiudizio ad essa conseguente. Pertanto, sul piano civilistico possono rilevare una pluralità di forme di denigrazione, intimidazione, strategie di isolamento e, persino, aggressioni meramente verbali tali da creare un clima di continua tensione, mentre solo alcune condotte risultano rilevanti penalmente, stante il principio di tipicità della legge penale.

Sempre nella direzione della prevenzione, occorre promuovere il cambiamento della percezione sociale del fenomeno, da attuare attraverso la disseminazione della moderna costruzione socio-culturale dell'identità di genere. Occorre che la concezione contemporanea della famiglia, fondata sull'assistenza reciproca, sulla condivisione dei compiti e sull'intercambiabilità dei ruoli tra uomo e donna, si radichi uniformemente nella coscienza collettiva, con l'obiettivo di evitare condotte oppressive e violente. L'importanza di una nuova educazione è testimoniata dalla Convenzione di Istanbul, che impegna gli Stati a favorire programmi educativi, a promuovere campagne di sensibilizzazione e di comunicazione (anche attraverso l'uso dei social media) e a formare le figure professionali che entrano in relazione con le vittime di violenza.

In particolare, i protagonisti del processo sia penale, che civile - autorità di pubblica sicurezza, pubblico ministero, giudici, avvocati - debbono essere adeguatamente specializzati, adottare una metodologia condivisa con i consulenti tecnici e con gli operatori dei servizi sociali, pubblici e privati, al fine di porre in essere un intervento interdisciplinare integrato tra tutti i soggetti operanti nel settore.

Si impone, pertanto, un rafforzamento della collaborazione a livello giuridico, psicologico e sociale e un potenziamento della rete dei servizi territoriali. I giuristi, come gli psicologi, gli assistenti sociali, gli educatori presenti nelle istituzioni pubbliche e negli enti privati (come i centri antiviolenza, le case rifugio, i consultori familiari, le varie associazioni e strutture di accoglienza, di gestione di linee telefoniche antiviolenza), svolgono un ruolo fondamentale nell'ascoltare le donne che subiscono violenza domestica e nell'individuare la soluzione ai loro problemi; inoltre, tali enti sono chiamati ad attivare, su tutto il territorio nazionale, azioni di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili delle violenze nelle relazioni affettive, al fine di limitare i casi di recidiva.

In questo senso si volgono nuovi strumenti introdotti dal c.d. codice rosso, volti a contrastare anche su un piano extra-giuridico forme recidivanti, accrescendo la competenza e la cultura degli operatori di polizia che intervengono nel trattamento penitenziario dei condannati (art. 5, l. 2019, n. 69), prevedendo la partecipazione di essi a trattamenti psicologici di sostegno e a percorsi di reinserimento nella società e di recupero organizzati previo accordo tra gli istituti penitenziari e gli enti specializzati nella prevenzione di reati sessuali, di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (v. art. 13 *bis*, legge 1975, n. 354, come modificato dalla citata legge 2019, n. 69).

Parallelamente, sulla stessa scia, il 17 dicembre 2021, il Ministro per le pari opportunità, in attuazione dell'art. 5 del d.l. 2013 n. 93, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e al-

---

pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto degli ordini di protezione familiare, rimangono prive di mezzi adeguati, ordinando, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione del medesimo.

le pari opportunità (di cui all'art. 19, comma 3, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248), ha approvato il «Piano strategico nazionale sulla violenza sessuale e di genere 2021-2023»<sup>35</sup>, che individua strutture, interventi e risorse adeguate per contrastare il fenomeno, favorendo l'integrazione tra politiche e interventi da promuovere non solo da parte del governo, ma, soprattutto, da parte delle amministrazioni regionali e degli enti locali, valorizzando il ruolo delle associazioni e del partenariato socio-economico nella definizione e programmazione delle politiche.

---

35 Come previsto dall'art. 5 del d.l. 2013 n. 93, il *Piano strategico nazionale sulla violenza sessuale e di genere 2021-2023* persegue, tra l'altro, le seguenti finalità: «b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking; f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte; g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva».